



Roma, 07/02/2023
Rep. n. 10/2023

Decreto Rettorale
n. 10/2023

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 47 del 14 febbraio 2017;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 13 del 4 luglio 2012;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22 "Assegni di Ricerca";
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi del D.M. 270/04, emanato con Decreto Rettorale n. 24 del 05 agosto 2021;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
CONSIDERATA la richiesta della Facoltà di Scienze della Comunicazione di attivazione di un assegno di ricerca nel SSD M-STO/04;
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2022 in merito all'emanazione di un bando per un assegno di ricerca nell'ambito del progetto di cui sopra;

DECRETA

Art. 1

Oggetto del bando

1. È indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata di un anno, eventualmente rinnovabile, come di seguito riportato.

Progetto di ricerca:

Inserendosi in un filone di studi che solo recentemente la storiografia sta cercando di definire nelle sue diverse articolazioni, l'obiettivo del progetto è quello di indagare – attraverso l'originale sguardo fornito dalle fonti audiovisive – i processi culturali, retorici e religiosi che furono alla base del racconto dell'esperienza resistenziale e della



legittimazione all'uso delle armi così come venne definendosi negli ambienti cattolici nel secondo dopoguerra.

Attraverso l'analisi sistematica delle fonti – audiovisive e documentali – prodotte da alcune “agenzie” culturali cattoliche si indagherà quel complesso di retoriche e narrazioni che, nell'immediato dopoguerra, definirono il “mito” della partecipazione dei credenti (i «Ribelli per amore», come li definì Teresio Olivelli) alla guerra civile e gli elementi che resero lecita la loro volontà di armarsi per liberare il paese. L'analisi della produzione audiovisiva di enti e organizzazioni legati al mondo cattolico (Azione cattolica e Dc in particolar modo) permetterà di analizzare da vicino azioni e motivazioni che – oltre a strutturare una politica della memoria della partecipazione cattolica alla Resistenza – rappresentarono il laboratorio culturale all'interno del quale fu legittimata la scelta di prendere le armi contro l'invasore nazifascista

La ricerca mira, dunque, a mostrare come – e fino a che punto – la produzione audiovisiva abbia facilitato la “costruzione” di un nuovo canone retorico cattolico, riprendendo i tradizionali topoi del soldato cattolico e del martire Cristiano.

Nel corso dell'anno si procederà al censimento del materiale audiovisivo prodotto da alcune istituzioni cattoliche strettamente collegate con le istituzioni vaticane quali l'Azione cattolica italiana, i Comitati civici, l'Ufficio propaganda della Democrazia cristiana e le case di produzione Orbis e Universalia.

A questa fase di reperimento del materiale audiovisivo, affiancherà una analisi del materiale documentale utile a delineare il contesto socio-politico nel quale le pellicole vennero prodotte ed a ricostruire il dibattito culturale che si accese riguardo i temi della violenza agita durante il conflitto. I materiali censiti catalogati saranno inseriti sul portale curato dal Centro CAST di Uninettuno.

Coordinatore responsabile: Prof. Dario Edoardo Viganò

Area scientifico disciplinare: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Settore scientifico disciplinare: M-STO/04

Facoltà: Scienze della Comunicazione

Corrispettivo annuo lordo: Euro 19.367,00

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



Art. 2 **Requisiti per l'ammissione**

1. Possono partecipare alla selezione cittadini italiani o stranieri in possesso:
 - a) di laurea magistrale o vecchio ordinamento o laurea specialistica appartenente alle classi di laurea afferenti al Settore scientifico disciplinare;
 - b) di titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, in settori scientifici pertinenti;
 - c) di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/2010.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.

Art. 3 **Domanda di partecipazione alla selezione**

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 15 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno – Area Personale – Servizio personale docente e ricercatore - Corso Vittorio Emanuele II, n.39. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda può essere presentata direttamente al predetto Settore che rilascerà apposita ricevuta. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello, allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.uninettunouniversity.net/it/bandi-assegni-ricerca.aspx>
4. La domanda può anche essere inviata via pec all'indirizzo info@pec.uninettunouniversity.net o, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato a pena di esclusione entro la scadenza del bando. A tal fine farà fede la data di ricevimento risultante dal timbro del protocollo accettante dell'Area Personale – Servizio Personale Docente dell'Ateneo e non quello dell'Ufficio dell'ufficio postale di invio. I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena l'esclusione dal concorso stesso, un contributo per le spese procedurali, senza diritto al rimborso in caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione pari a € 60,00 sul conto bancario di seguito indicato:



CODICE IBAN IT46G0306905020100000070068 intestato all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO presso Banca INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma n. 06828 - Causale: partecipazione a procedura selettiva Assegno di Ricerca

5. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al presente articolo.

6. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- b) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
- c) di non essere in grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un docente afferente alla Struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- d) di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
- e) la laurea posseduta con l'indicazione della votazione riportata, nonché l'indicazione della data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- f) di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- g) l'attività lavorativa eventualmente svolta, indicando il datore di lavoro, la natura del datore di lavoro se pubblico o privato, le mansioni svolte.

I candidati saranno convocati per il colloquio con successiva comunicazione.

7. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia ed autocertificato sul modulo "B" allegato;
- c) eventuali pubblicazioni scientifiche, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà formulata ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni in cui se ne attesti la conformità all'originale, di cui Allegato "C";

Art. 4

Modalità di valutazione

L'assegno è erogato previa valutazione comparativa basata sui titoli e le pubblicazioni dei candidati nonché su di un colloquio.



La Commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della struttura interessata.

I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto:

- a) di titoli e pubblicazioni scientifiche attinenti i settori per il quale è stato bandito l'assegno, compresa la tesi di dottorato (**40 punti su 100**); la tesi di dottorato sarà valutata fino a 10 punti;
- b) del colloquio, che verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l'assegno (**60 punti su 100**).

Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 40/100 nella valutazione dei titoli.

Il concorso non si intende comunque superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione complessiva di almeno 70 su 100.

Conclusi i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti, designando il candidato che, in base alla graduatoria finale, risulta vincitore. Costui decade qualora non stipuli il conseguente contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 90 giorni dalla stipula.

Gli atti della Commissione giudicatrice sono approvati dal Rettore, mediante apposito Decreto Rettorale.

Art. 5

Importo dell'assegno - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Il trattamento economico annuo lordo, fissato dal presente bando all'art 1 è al netto degli oneri a carico dell'Ateneo.

Il predetto importo è erogato in rate mensili.

All'assegno di ricerca di cui al presente regolamento si applica:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) in materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007, e integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.



L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 6 **Incompatibilità- Divieto di cumulo- Sospensione dell'attività**

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso Enti di cui al co. 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà di Ingegneria, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il responsabile della ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 7 **Contratto**

L'Università stipula con il candidato che supera la valutazione comparativa, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione dell'assegno.

In particolare i compiti del titolare dell'assegno di cui al presente bando sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale.

Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.

Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

L'attività del titolare di assegno, pur essendo svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, deve avere carattere continuativo e deve essere strettamente legata alla realizzazione del programma di ricerca o di una fase di esso, secondo le



indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa al quale spettano le funzioni di tutor.

Il titolare dell'assegno può svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca.

Può eventualmente collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.

Il titolare di assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca di Ateneo, qualsiasi sia l'Ente finanziatore.

L'assegno di ricerca potrà essere eventualmente rinnovato tramite stipula di nuovo contratto, su richiesta del responsabile d'Ateneo del progetto, previa valutazione positiva del coordinatore responsabile, disponibilità dei fondi.

Art. 8 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento concorsuale del presente bando è il dott. Pier Luigi Torre – Direttore del Personale, - Corso Vittorio Emanuele II n. 39 - 00186 Roma.

Art. 9 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

In applicazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, per cui tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed all'eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università.

IL RETTORE

Prof.ssa Maria Amata Garito